



Comune di Canobbio

## Richiamo

# ORDINANZA IN CASO DI NEVICATE O GELO

Valevole dal  
Risoluzione Municipale n.

**25 novembre 2006**  
**3894 del 6 novembre 2006**

## Ordinanza in caso di nevicate o gelo

Il Municipio di Canobbio, richiamati gli art. 107, 192 LOC, 134 del Regolamento comunale e tutti gli altri disposti di legge applicabili, in previsione di possibili nevicate o gelate, emana la seguente ordinanza:

### Art. 1

Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.

### Art. 2

È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.

### Art. 3

Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada. Gli utenti che parcheggiano in un posteggio pubblico sono tenuti ad agevolare le operazioni di sgombero della neve attenendosi alle indicazioni degli addetti. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**

### Art. 4

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole para neve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.**

### Art. 5

Divieto di provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.

### Art. 6

Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

**Art. 7**

**Strade private**

Servizio calla neve sulle **strade private aperte al pubblico transito**:

- il Comune interviene dapprima sulle strade di sua proprietà e secondo quanto previsto dal piano d'intervento approvato dal Municipio con ris. mun. 3894 del 06.11.2006 in seguito, se compatibile con le necessità comunali, è possibile ma non garantito l'intervento su queste strade.

**Art. 8**

Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

**Art. 9**

L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 9 novembre 2006 al 24 novembre 2006 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

**Art. 10**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

  
Il Sindaco:  
R. Lurati

**PER IL MUNICIPIO**  
  
Il Segretario:  
F. Lurati

Canobbio, 3 novembre 2014